



COMUNE DI SAN DONACI

(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N.	340
Data di registrazione	25/07/2013

OGGETTO: Procedimento civile n. 238/2011 innanzi al Giudice di Pace di San Pietro V.co-
Liquidazione sentenza n.239/13

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

I° SETTORE:AFFARI GENERALI

VISTO il ricorso , notificato a questo ente in data 8.3.2011, con il quale la sig.ra Salinaro Italia e il sig. Salinaro Emanuele , rappresentati e difesi dall'avv.Maria A.Puricella, hanno citato il Comune di San Donaci, in persona del Sindaco pro-tempore, a comparire innanzi Giudice di Pace di San Pietro V.co al fine di dichiarare la responsabilità del Comune di San Donaci dell'evento lesivo, occorso all'autovettura di proprietà dei deducenti in data 16.11.2010 e, per l'effetto condannarlo al risarcimento del danno subito, ammontante ad € 598 (Proc.civile n. 238/2011 R.G.), oltre interessi, spese e competenze di lite;

PRESO ATTO che, in sede di costituzione in giudizio, la sig.ra Salinaro Italia e il sig. Salinaro Emanuele sono stati rappresentati e difesi dall'avv.Sara Sardelli di Torchiarolo , in sostituzione dell' originario difensore, avv .Maria A.Puricella, che ha rinunciato per intervenute ragioni di incompatibilità.

PRESO ATTO CHE detto procedimento si è concluso con la sentenza n. 239/2013 ,notificata in data 29 maggio 2013 in unica copia, , con la quale il Giudice di Pace di San Pietro V.co, in accoglimento della istanza avanzata dai sigg. Salinaro Italia e Salinaro Emanuele ha dichiarato il Comune di San Donaci, convenuto contumace, esclusivo responsabile dei danni patiti dall'attore in data 16.11.2010, e ,per l'effetto lo ha condannato al pagamento , in favore degli attori, delle seguenti somme :

-€ 598,00 ,oltre interessi dal dì del sinistro al soddisfo, a titolo risarcimento danni;

-€ 600,00, oltre IVA e Cap, per spese di lite

RILEVATO che la suddetta sentenza è munita di formula esecutiva apposta in data 16,05.2013 dalla competente Cancelleria dell'Ufficio del Giudice di Pace di San Pietro Vernotico

RICHIAMATO l'art. 14 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. In L. 28 febbraio 1997, n. 30 ,modificato dall'art. 147, lett. a, della Finanziaria 2001 -legge n. 388/2000,rubricato "esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni" che, al primo comma, dispone:

"Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto".

VISTO l'art. 194 del d.lgs 267/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (ex art. 37/D. lvo n. 77/95) laddove è previsto che ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio con deliberazione consiliare gli Enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra gli altri,da sentenze esecutive;

DATO ATTO CHE:

- i debiti derivanti da sentenze esecutive sono riconducibili al concetto di sopravvenienza passiva in quanto, in assenza di una specifica previsione nel bilancio di esercizio in cui i debiti si manifestano, prescindono necessariamente da un previo impegno di spesa.

-procedere al relativo pagamento nei termini decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo e prima della deliberazione consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva è coerente con i principi di efficienza ed economicità dell 'azione amministrativa e con l'interesse pubblico volto ad evitare inutili sprechi di denaro pubblico, conseguenti l'avvio delle procedure esecutive per l'adempimento coattivo del debito, procedure che neanche l'eventuale delibera potrebbe impedire (cfr. cortei dei conti, s.r. regione Sicilia, 2/2005; Cortei dei conti, sez. contr. Sardegna, 6/2005, cit.; Cortei dei Conti, sez. contr. Sardegna, 12/2006).

- il debito si presenta certo, in quanto si concretizza nell'effettiva esistenza dell'obbligazione di dare; liquido, in quanto è perfettamente individuato il soggetto creditore ed il debito è definito nel suo ammontare con l'importo determinato esigibile, in quanto il pagamento non è subordinato a termini o a condizioni.

-sussiste l'obbligo di attivare immediatamente la procedura consiliare di riconoscimento della legittimità del debito insorto ai sensi dell'art.194 del TUEL

ACCERTATO che il debito ammonta a complessivi **€ 1.379,01** , di cui :

- € 623,97 (sorte capitale +interessi legali) per risarcimento danni ,come da sentenza
- € 755,04 per spese di lite (comprensive di IVA e CAP) ,come da sentenza

DATO ATTO che si provvederà alla relativa liquidazione con atto successivo

VISTO l'art. 18 del D.L. n. 83 del 22.6.2012 convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 134, il quale prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni, della pubblicazione, con link ben visibile nella homepage del sito nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito", delle concessioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone, professionisti, enti pubblici e privati, precisando che, con decorrenza 1/1/2013, tale pubblicazione, costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni, di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare;

DETERMINA

1. **Impegnare**, in esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di S.Pietro V.co n. 239/2013 ,relativa al Procedimento civile R.G.n. n. 238/2011, la somma complessiva di **€ 1.379,01**, di cui :
 - € 623,97 (sorte capitale +interessi legali) per risarcimento danni ,come da sentenza
 - € 755,04 per spese di lite (comprensive di IVA e CAP) ,come da sentenza

2. Dare atto che:

- si provvederà alla relativa liquidazione con atto successivo .
- che la deliberazione consiliare di riconoscimento della legittimità del debito de quo, insorto ai sensi dell'art.194 del TUEL, sarà approvata nella prossima seduta di Consiglio Comunale.

3. **Provvedere** ad adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 18 del D.L. n. 83 del 22.6.2012 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L 7 agosto 2012, n. 134 attraverso l'indicazione, sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione «Trasparenza, valutazione e merito», dei dati elencati nel secondo comma dell'articolo richiamato, dando atto che tale pubblicazione viene richiesta quale condizione legale di efficacia dell'affidamento stesso, legittimante conseguentemente le successive liquidazioni;

4. **Dare atto** che il responsabile del procedimento del presente atto è la dott.ssa Maria Grazia Bilotta

San Donaci, 24/06/2013

IL DIRIGENTE
f.to Dott.ssa Maria Grazia BILOTTA

COPIA

Attesto la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

Impegni di Spesa						
<i>Num.</i>	<i>Anno</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Num.Imp</i>	<i>Num.SubImp.</i>
1	2013	614	Spese per liti	1379,01	645	

Osservazioni:

San Donaci, 25/07/2013

**Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Cataldo LOLLI**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 664

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 30/07/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 30/07/2013

IL MESSO COMUNALE
f.to Biagio PEZZUTO

Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Giorgia VADACCA

Visto è copia conforme all'originale

San Donaci, 05/11/2013

Segretario Comunale
Dott.ssa Giorgia VADACCA